

# LE SEMPLIFICAZIONI NEL TRATTAMENTO DEI DATI INTRODOTTE CON IL D.L.70/11

*Analisi di Gabriele Faggioli, Legale, Partner ISL*

## **I**ntroduzione

Con il Decreto legge 70/11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 Maggio, il Codice per la protezione dei dati personali è stato profondamente modificato e, in alcune sue parti, essenzialmente semplificato.

Le modifiche introdotte ed attualmente vigenti nel panorama giuridico del trattamento dei dati potrebbero subire ulteriori modifiche nel testo di legge in sede di conversione del Decreto.

In ogni caso, le norme che potrebbero essere soggette a revisione e semplificazione riguardano:

### **Persone giuridiche**

Il codice non si applicherebbe più al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili (articolo 5 d.lgs comma 3-bis 196/2003).

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 34 del d.lgs 196/2003 definisce i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili come quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

### **Curriculum vitae inviati spontaneamente**

L'informativa non sarebbe più dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare sarebbe tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente soltanto alcuni degli elementi previsti dall'articolo 13 d.lgs 196/200.

Non sarebbe inoltre più necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati contenuti nei curricula inviati spontaneamente anche se di natura sensibile (articoli 24 comma 1 lettera i e 26 comma 3 lettera b-bis). Pertanto, i dati sensibili contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento senza il consenso scritto dell'interessato e senza previa autorizzazione del Garante (articolo 26 comma 3 b-bis)

### **Comunicazioni tra imprese dello stesso gruppo**

Con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 d.lgs 196/2003 per quanto riguarda le comunicazioni di marketing, il consenso dell'interessato alla comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per

le finalità amministrativo contabili, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa, non sarebbe più necessario.

#### **Autocertificazione in luogo del DPS**

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 34 d.lgs 196/2003 per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza.

In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.

#### **Utilizzo dell'indirizzo di posta cartacea inserito negli elenchi telefonici per finalità di marketing**

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 130 d.lgs 196/2003 il trattamento dei dati inseriti

negli elenchi telefonici, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali nel registro pubblico delle opposizioni.

Il condizionale è d'obbligo perché potrebbero essere apportate modifiche dal testo di legge in sede di conversione del decreto che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre alcune norme introdotte dal decreto non sono immediatamente applicabili, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione degli indirizzi postali nel registro delle opposizioni.

*Gabriele Faggioli, è partner di ISL, società di consulenza in ambito contrattual-legale. E' specializzato in contrattualistica informatica e telematica, in information & telecommunication law, nel diritto della proprietà intellettuale e industriale e negli aspetti legali della sicurezza informatica, in progetti inerenti l'applicazione delle normative inerenti la responsabilità amministrativa degli enti e nel diritto dell'editoria e del marketing. È inoltre membro del Consiglio Direttivo del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica).*